

aprile 2022

convenuto

2. Le Rasole Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02641000803) con

sede legale in Motta San Giovanni (RC), Località Ciosso, 6, in persona del

legale rappresentante e amministratore giudiziario MONASTERO Maria Te-

resa, nata a Reggio Calabria il 14.08.1973 ed ivi residente in via Tripepi, 93

C.F. MNSMTR73M54H224F;

convenuto-contumace

3. Caterina SPANO', nata a Reggio Calabria il 26.07.1966, C.F.SPN-

CRN66L66H224J, in qualità di co-amministratore di fatto della cooperativa

“Le Rasole”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giampiero Pietro FER-

RARO, PEC ferraro.giampieropietro@pec.it, ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Pio XI n. 155, in forza di procura

speciale allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;

4. Giuseppe SERA, nato a Reggio Calabria l’01.02.1970, C.F. SREGPP-

70B01H224Y, in qualità di co-amministratore di fatto della cooperativa “Le

Rasole”, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giampiero Pietro FERRARO -

PEC: ferraro.giampieropietro@pec.it - ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Reggio Calabria, Via Pio XI n. 155, in forza di procura speciale

allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;

5. Daniela FERRARI, nata ad Argenta (FE) il 06.10.1953, C.F.

FRRDNL53R46A393I, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della

Cooperativa “Le Rasole”, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Anto-

nio PLUTINO ed Ermelinda CHIUMIENTO, e domiciliata presso lo studio di

questi ultimi in Reggio Calabria, alla Via Bolzano n.12, con domicilio PEC

marioantonio.plutino@avvocatura.legalmail.it e [\[vocatirc.legalmail.it\]\(mailto:vocatirc.legalmail.it\) , in forza di procura allegata alla memoria di costituzione](mailto:ermelinda.chiumiento@av-</p></div><div data-bbox=)

depositata in data 1 aprile 2022;

convenuti

6. Calabriaccoglie Consorzio di Cooperative Sociali in stato di liquida-

zione (P.IVA 03136720780) con sede legale in Cosenza, contrada Mac-

chiabella n.58, rappresentata dai **commissari liquidatori** e legali rappre-

sentanti pro tempore **Carmine Federico** nato a Rossano il 15.07.1965,

C.F. FDRCMN65L15H579N, e **Renato Caforio** nato a Terranova da Si-

bari (CS) il 21.07.1962, C.F. CFRRNT62L21L124P,

7. Promidea Cooperativa Sociale (P.IVA 01753060795), con sede legale

in Rende (CS), Via Crati (Palazzo Pingitore), in persona del rappresen-

tante legale Carmine FEDERICO, nato a Rossano il 15.07.1965,

8. Carmine FEDERICO, nato a Rossano il 15.07.1965, C.F.

FDRCMN65L15H579N, in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore della cooperativa sociale consorziata Promidea Cooperativa so-

ciale,

9. Centro di Solidarietà il Delfino Società Cooperativa Sociale (P.IVA

01405270784), con sede legale in Cosenza contrada Macchiabella n.58 in

persona del rappresentante legale - Presidente del CdA Renato CAFO-

RIO, e dell'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore

Gianfranco TOSTI,

10. Carlo BERARDINI, nato a Cosenza il 4.11.1961, C.F.

BRRCRL61S04D086G quale amministratore delegato e rappresentante

legale pro tempore del CONSORZIO CALABRIACCOGLIE e della

	società consorziata IL DELFINO,	
	tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Nicola RENDACE, presso il quale	
	hanno eletto domicilio in Cosenza, alla Via Zanotti Bianco n. 14, e Valerio	
	ZICARO, con domicilio eletto PEC: nicola.rendace@avvocaticosenza.it e	
	valerio.zicaro@avvocaticosenza.it giusta procura allegata alla memoria col-	
	lettiva di costituzione depositata in data 12 aprile 2022;	
	convenuti	
	11. CANTIERI Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02793860780), con	
	sede legale in Cosenza, Via Minzoni, n.36, in persona del legale rappre-	
	sentante BIONDI Angela, nata a Cosenza il 26.11.1979 ed ivi residente	
	in Via Francesco Camposano n.42 C.F. BNDNGL79S66D086P,	
	12. Angela BIONDI nata a Cosenza il 26.11.1979 ed ivi residente in Via	
	Francesco Camposano n.42 C.F. BNDNGL79S66D086P quale ammini-	
	stratore unico e legale rappresentante pro tempore della società coopera-	
	tiva sociale consorziata Cantieri,	
	entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Albino DOMANICO e Roberta	
	PERNA – PEC avv.albinodomanico@pec.it e avv.pearoberta@pec.giuffre.it –	
	e con loro elettivamente domiciliate in Cosenza, Piazza Giuseppe Impastato n.15,	
	giusta procura allegata alla memoria di costituzione depositata il 2.5.2022;	
	convenuti	
	13. ZINGARI 59 Società Cooperativa Sociale a r.l., (P.IVA	
	06390911003) con sede legale in Via Antonio Ceriani, 1, Roma, in persona	
	del legale rappresentante PATI Vincenzo, nato in Venezuela (EE) il	
	17.04.1954 e domiciliato fiscalmente in Via Lava Gaenza, 24/A, Amantea	
	C.F. PTAVCN54D17Z614Y, rappresentata e difesa dall'Avvocato Benedetto	
	4	

CARRATELLI, PEC: benedettocarratelli@pec.giuffre.it, e domiciliata

presso il suo studio legale in Cosenza, Via Sabotino n.55, in forza di procura

allegata alla memoria di costituzione depositata il 12 aprile 2022;

14. Vincenzo PATI, nato in Venezuela (EE) il 17.04.1954 e domiciliato fi-

scalmente in Via Lava Gaenza, 24/A, Amantea C.F. PTACN54D17-

Z614Y,

15. Annamaria COSTABILE, nata a Longobardi (CS) il 06.09.1972 e do-

miliata fiscalmente in Amantea, Via Lava Gaenza n. 24/A, C.F. CST-

NMR72P46E677N,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe CARRATELLI –

PEC giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it – e domiciliati presso il

suo studio legale in Cosenza, Via Sabotino n.55, in forza di procura allegata

alla memoria collettiva di costituzione depositata il 12 aprile 2022;

16. Federica PORCARELLI, nata a Roma il 20.01.1976, C.F. PRCFRC-

76A60H501N, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tatiana MONTELLA

e Aurora DONATO – ed elettivamente domiciliata presso la PEC: [\[montella@ordineavvocatiroma.org\]\(mailto:montella@ordineavvocatiroma.org\) – in forza di procura allegata alla memoria](mailto:tatiana-</p></div><div data-bbox=)

di costituzione depositata in data 12 aprile 2022;

17. Annamaria MARANI, nata a Canale Monterano (Roma) il 24.05.1970,

C.F. MRNNMR70E64B576Y, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco AR-

MIENTO - PEC marcoarmiento@ordineavvocatiroma.org – e domiciliata presso

il suo studio legale in Roma, Via Appennini n. 60, giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione depositata il 13 aprile 2022 presso la Procura;

convenuti

18. CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie (P.IVA

	00936310796) con sede legale in Tiriolo (CZ), Via Carlo Levi, n. 74 fra-	
	zione Sarrottino in persona del legale rappresentante Salvatore MAE-	
	SANO, nato a Roghudi il 03.01.1953 e residente a Catanzaro in via Fares,	
	n. 40, C.F. MSNSVT53A03H489Q,	
	19. Salvatore MAESANO , nato a Roghudi il 03.01.1953 e residente a Ca-	
	tanzaro in via Fares, n. 40, C.F. MSNSVT53A03H489Q, nella qualità di	
	rappresentante legale pro tempore della società CO.RI.S.S.,	
	entrambi rappresentati e difesi dall' Avvocato Maria Irene ROTELLA, e domici-	
	liati presso il suo studio legale in Catanzaro, Via F. Acri n.95, con domicilio eletto	
	PEC maria.rotella@avvocaticatanzaro.legalmail.it , in forza di separate procure	
	allegate alla memoria collettiva di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;	
	convenuti	
	20. Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01688280799) con	
	sede legale in Via Spiaggia delle Forche, n. 25, Crotona, in persona del	
	legale rappresentante Gregorio MUNGARI COTRUZZOLA',	
	21. Lumeno Pino Piero DE LUCIA , nato a Sambiase (CZ) il 01.01.1953 e	
	domiciliato fiscalmente a Crotona in via Mario Nicoletta, n.95 C.F.	
	DLCPPR53A01H742E, nella qualità di rappresentante legale pro tem-	
	pore della società Agorà Kroton,	
	entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Vincenzo MEDICI, e domici-	
	liati presso il suo studio legale in Crotona, Via XXV Aprile n.157, con do-	
	milio eletto PEC mail@pec.studiomedici.net , in forza di separate procure	
	allegate alla memoria collettiva di costituzione depositata il 13 aprile 2022;	
	convenuti	
	22. NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

	(P.IVA 03179070796) con sede legale in Via Nucifero, 112, Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante Andrea RASO nato a Lamezia Terme l'08.06.1984, C.F. RSANDR84H08M208D,	
	23. Silvestro RASO , nato a Sambiasse (CZ) il 12.09.1946, C.F. RSASVS46P-12H742A, autoqualificatosi in memoria già legale rappresentante della Nuova Orizzonti,	
	24. Luisa SCALISE , nata a Lamezia Terme (CZ) il 13.05.1977, C.F. SCLLSU77E53M208M, autoqualificatasi in memoria già legale rappresentante della Nuova Orizzonti,	
	tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gianpaolo RUSSO e domiciliati presso il suo studio legale in Lamezia terme, Via del Mare n.16, con domicilio eletto PEC gianpaolo.russo@avvlamezia.legalmail.it , in forza di procura allegata alla memoria collettiva di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;	
	convenuti	
	25. Società Cooperativa Sociale ARCHE' (P.IVA 02960790794) , con sede legale a Isola di Capo Rizzuto (KR), via Lisbona snc, frazione Rione Madonna degli Angeli, in persona del legale rappresentante RIILLO Antonio nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 05.09.1964 C.F. RLLNTN-64P05E339D,	
	26. Francesco GIORDANO , nato a Crotone il 28.04.1972, C.F. GRDFNC72D28D122T,	
	entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Tiziano SAPORITO, avente PEC: tiziano.saporito@avvocaticrotone.legalmail.it , e domiciliati presso il suo studio legale in Crotone, Corso Mazzini n.56, in forza di procura allegata alla memoria collettiva di costituzione depositata in data 8 aprile 2022;	
	7	

			convenuti
	27. Associazione Arci Riace Stignano (C.F. 90024320807), con sede legale in via Roma, Stignano (RC), in persona del legale rappresentante MUSURACA Cosimo Damiano, nato a Locri (RC) il 27.09.1977 e domiciliato fiscalmente a Riace (RC) in Via Milano,29 C.F. MSRCMD77P27D976D,		
	28. Cosimo Damiano MUSURACA , nato a Locri (RC) il 27.09.1977, C.F. MSRCMD77P27D976D,		
	entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesca LANCIA - PEC: francesca.lancia@avvocatilocri.legalmail.it - ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Caulonia, alla Via P. Baglio n.11, in forza di procura allegata alla memoria collettiva di costituzione depositata in data 12 aprile 2022		
			convenuti
	29. Domenico LUCANO , nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 31.5.1958, C.F. LCNDNC58E31F112R, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bruno FERRO' e dall'Avvocato Andrea Giuseppe DAQUA - PEC: bruno.ferro@pec.it e andrea.daqua@avvocatilocri.legalmail.it - ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Monasterace (RC) alla Via Ficarelle, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;		
	30. Giovanni NISTICO' , nato a Locri (Rc) il 25.10.1966 e residente in Contrada Pipedo, 17/B, Riace (RC), C.F. NSTGNN66R25D976Z, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bruno FERRO' e dall'Avvocato Andrea Giuseppe DAQUA - PEC: bruno.ferro@pec.it e andrea.daqua@avvocatilocri.legalmail.it - ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Monasterace (RC) alla Via Ficarelle, giusta procura speciale allegata alla		

memoria di costituzione depositata in data 12 aprile 2022;

31. Maria Immacolata CESARE, nata a Locri (Rc) il 02.10.1985, C.F. CSRMMM85R42D976E, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe DI SALVO – con domicilio PEC: giuseppe_disalvo@pec.it - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riace Marina alla Via Pipedo Snc giusta procura depositata in Procura Regionale il 20 maggio 2021;

32. Giuseppe GERVASI, nato a Siderno (Rc) il 06.03.1977, C.F. GRV-GPP77C06I725U, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore ZURZOLO - PEC: salvatore.zurzolo@avvocatilocri.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riace, Via Nazionale – in forza di procura speciale in calce alle controdeduzioni depositate in Procura il 26 maggio 2021, costituito con memoria depositata il 12 aprile 2022;

33. Antonio RULLO, nato a Locri (Rc) il 10.02.1967, C.F. RLLNTN-67B10D976D, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore ZURZOLO - PEC: salvatore.zurzolo@avvocatilocri.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riace, Via Nazionale – in forza di procura speciale in calce alle controdeduzioni depositate in Procura il 27 maggio 2021;

convenuti

34. Gennaro CAPPARELLI nato ad Acquaformosa (CS) l'08.01.1971 ed ivi residente in Vico I San Francesco, 21 II C.F. CPPGNR71A08A033L, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 28 comma 7 c.g.c. PEC: gennaro.capparelli@avvocaticastrovillari.legalmail.it , costituito con memoria depositata il 13 aprile 2022;

35. Giovanni MANOCCIO, nato ad Acquaformosa (CS) il 28.09.1958 ed ivi domiciliato fiscalmente in Vico I Badia 8 C.F. MNCGNN58P28A033B,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Gennaro CAPPARELLI – avente PEC:
gennaro.capparelli@avvocraticastrovillari.legalmail.it e studio legale in Acquaformosa, al Vico I San Francesco n. 13 – in forza di procura speciale allegata alle controdeduzioni depositate in Procura il 22.5.2021, costituito con memoria depositata il 13 aprile 2022;

36. Pasquale FRAGALE nato a San Donato di Ninea (CS) il 17.09.1966 e residente in Corso Vittorio Emanuele III, 15, Acquaformosa (CS), C.F. FRGPQL66P17H825E, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gennaro CAPPARELLI – avente PEC gennaro.capparelli@avvocraticastrovillari.legalmail.it e studio legale in Acquaformosa, al Vico I San Francesco n. 13 – in forza di procura speciale allegata alle controdeduzioni depositate in Procura il 24.5.2021, costituito con memoria depositata il 13 aprile 2022;

convenuti

37. Ilario AMMENDOLIA, nato a Caulonia (RC) il 14.11.1945, C.F. MMNLRI45S14C285L,

38. Domenico LIA, nato a Caulonia (RC) l'01.01.1955, C.F. LIADNC55A01C285H,

39. Angelo Ilario DI MASI, nato a Caulonia (Rc) il 20.02.1958, C.F. DMSNLL58B20C285H,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Vincenzo AMMENDOLIA - avente PEC vincenzo.ammendolia@avvocatilocri.legalmail.it - ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Caulonia Marina, alla Via Aldo Moro, in forza di procura allegata alla memoria collettiva di costituzione depositata in data 11 aprile 2022 ;

40. Francesco CAGLIUSO, nato il 13.01.1963 a Caulonia (Rc), C.F. CGL-

FNC63A13C285T, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca LANCIA –

PEC francesca.lancia@avvocatilocri.legalmail.it – ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio legale in Caulonia, alla Via Piano Baglio n.1, in forza di procura

allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022

41. Antonio CAVALLO nato a Caulonia (RC) il 07.07.1960, C.F. CVL-

NTN60L07C285E, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola ALVINO –

PEC nicola.alvino@avvocatilocri.legalmail.it – ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio legale in Caulonia, alla Via Aldo Moro, in forza di procura

allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022

42. Giovanni RICCIO, nato a Caulonia (RC) l'01.01.1963, C.F. RCCGNN-

63A01C285X, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca RICCIO e Rocco FE-

MIA – PEC luca.riccio@pec.it e rocco.femia@pec.it – ed elettivamente domici-

liato presso il loro studio legale in Caulonia, alla Via Cortiglio n.8, in forza di

procura allegata alla memoria di costituzione depositata in data 11 aprile 2022;

convenuti

avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, in favore della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile, deri-

vante da indebita erogazione di contributi stanziati per l'emergenza migranti ;

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del **3 maggio 2022**, il Pubblico Ministero

nella persona del Vice Procuratore generale Giovanni Di Pietro, nonché i di-

fensori costituiti, tutti presenti di persona o tramite delegato, eccezion fatta per

l'Avvocato Giampiero Pietro Ferraro, i quali concludevano e replicavano

come da verbale di udienza.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con atto di **citazione** depositato il 21.10.2021, la Procura regionale conveniva in giudizio le persone fisiche e giuridiche epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno – in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile – per il complessivo importo di Euro 5.089.839,63, “specificamente determinato per le singole parti citate in giudizio come precisato nella motivazione dell’atto”, e, in subordine, per la somma risultante di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell’emanda sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

La pretesa azionata si fondava sull’asserita responsabilità amministrativa dolosa dei convenuti, derivante dalla creazione di un sistema teso a favorire l’indebita percezione dei contributi pubblici concessi per assicurare un ricovero ai soggetti migranti dal Nord Africa, ideato e attuato con il concorso doloso del soggetto attuatore Mazzeo Salvatore (nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011) e dei soggetti affidatari dei servizi di accoglienza (rappresentanti legali o di fatto delle strutture affidatarie).

A sostegno di tale pretesa, il Pubblico Ministero poneva le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.

1.1. L’istruttoria della Procura Regionale era partita da una **segnalazione di danno** della Guardia di finanza (pervenuta il 26.4.2017, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Catanzaro), che aveva proceduto ad indagini su un centro di accoglienza di Amantea (gestito da vari soggetti nel corso del tempo, tra cui ZINGARI 59), nel corso delle quali era emersa la sottoscrizione di una serie di convenzioni tra il “soggetto attuatore” – incaricato di

predisporre, in ambito regionale, gli interventi necessari per l'emergenza migranti – ed una serie di soggetti privati e pubblici, in violazione delle disposizioni normative ed alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile nella qualità di Commissario Delegato, cagionando una indebita erogazione di fondi a soggetti non legittimati.

1.2. In particolare, veniva accertato che – a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per l'afflusso di migranti (DPCM del 12.2.2011) e della nomina del Capo Dipartimento della Protezione Civile come Commissario Delegato ai relativi interventi (DPCM n.3933 del 13.4.2011) - quest'ultimo aveva nominato (con provvedimento del 2.5.2011) il convenuto MAZZEO come "soggetto attuatore" degli interventi, autorizzandolo, in ambito regionale, a stipulare le convenzioni per fornire assistenza ai migranti e ai profughi, anche per il tramite di associazioni, enti e comuni, con un contributo giornaliero massimo per migrante fino a 40,00 euro (o maggiore per alcune categorie "protette"); contributo che con successive "note" del Commissario Delegato del 7.5.2011 e del 18.5.2011 veniva portato fino a 46,00 €/die e condizionato ad una serie di requisiti formali e regole procedurali (in particolare, documentazione e dettaglio dei costi sostenuti, fornitura di prestazioni analoghe a quelle previste per i Centri di Assistenza dei Richiedenti Asilo o "CARA", valutazione di economicità e "spedite ricerche di mercato" per la selezione dei contraenti). Ai comuni che avessero sostenuto o autorizzato spese per minori non accompagnati veniva erogato dal Ministero del Lavoro un contributo massimo fino a 80 €/die (per un massimo di 500 posti).

Successivamente, con O.P.C.M. n.3948 del 20.6.2011, erano state imposte:

a) al soggetto attuatore specifiche ricerche di mercato e valutazioni della qualificazione dei contraenti nel settore;

b) ai contraenti, la prestazione ai migranti dei servizi indicati dal D.M. Interno 21.11.2008, approvativo del capitolato speciale dei centri di assistenza per i richiedenti asilo (CARA);

c) la possibilità dei soggetti attuatori – ai fini del monitoraggio dei servizi resi – di avvalersi delle strutture dei Comuni o di enti qualificati;

d) la possibilità di attribuire un compenso giornaliero ridotto anche per i posti-letto messi in convenzione ma non utilizzati (decescente, da 8 €/die con strutture <41 posti fino a 5 €/die per strutture>121 posti).

1.3. Secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, vi erano state diverse irregolarità nella gestione delle convenzioni tra soggetto attuatore e contraenti (oltre precisate), da cui la Procura regionale desumeva che l'emergenza migranti nella Regione Calabria era stata oggetto di un accordo illecito tra il Mazzeo – nominato Soggetto attuatore degli interventi – ed i rappresentanti (legali o di fatto) dei soggetti privati o pubblici che – senza effettuare una gara anche informale e senza avere i requisiti e garantire le prestazioni stabiliti nei provvedimenti emergenziali (in specie il d.m. del 2008 citato) – avevano ottenuto l'affidamento del servizio di assistenza ed avevano percepito “compensi e remunerazioni non dovuti ed esorbitanti rispetto ai servizi offerti e alle condizioni previste nei diversi provvedimenti emanati per regolamentare la materia”. Nella prospettazione attorea, la percezione di indebite contribuzioni si era realizzata grazie a **condotte illegittime** (in violazione dei provvedimenti emergenziali dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) perpetrate in sede sia di affidamento, sia di esecuzione del servizio.

Secondo la Procura, in particolare, in sede di affidamento del servizio:

- erano state omesse le previste ricerche di mercato per la scelta dei soggetti affidatari e le necessarie verifiche dei requisiti che tali soggetti dovevano avere per l'affidamento del servizio (ovvero esperienza professionale nell'assistenza, disponibilità di personale, organizzazione e strutture adeguate per tipologia e capienza);

- era stata predisposta documentazione falsa per superare tali problematiche, oggetto di rilievi della Sezione di controllo della Corte dei conti;

- si erano riconosciuti in convenzione - in via generalizzata ed immotivata - corrispettivi maggiorati, oppure non concedibili dal soggetto attuatore ma solo dal Ministero del Lavoro o dal suo specifico delegato, nonché un corrispettivo forfettario per i posti "a disposizione" (previsti in convenzione ma non utilizzati in concreto), senza prima accertare la reale capienza della struttura);

- alcuni affidamenti erano stati concessi a Comuni che, in violazione della convenzione con il soggetto attuatore (che vietava il subappalto), non avevano fornito direttamente il servizio di assistenza ai migranti per il quale avevano ottenuto i finanziamenti, ma si erano avvalsi di privati (individuati senza ricerca di mercato e senza accertare se avessero le strutture ed i requisiti di esperienza nel settore richiesti dalle ordinanze emergenziali, requisiti di fatto mancanti), che emettevano a disposizione strutture ed emettevano le fatture poi presentate al soggetto attuatore per l'erogazione dei contributi (onde non era il Comune a fatturare).

Inoltre, in sede di esecuzione della convenzione, non erano stati effettuati controlli sulle modalità di esecuzione delle convenzioni, che avrebbero potuto legittimarne la revoca (e nell'unico caso in cui tale controllo era

avvenuto – affidamento a DOROTEA – non si era proceduto a revoca); era stato concesso in via di fatto il compenso massimo ottenibile senza la documentazione di spesa a sostegno; era stato concesso il compenso per “posti a disposizione” non occupati, senza controllare che tali posti, previsti in convenzione, erano in realtà inesistenti; tale compenso per posti a disposizione era stato concesso perfino quando nella convenzione non era previsto.

1.4. Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti, la Procura affermava che le predette condotte del soggetto attuatore (in primis) e dei rappresentanti legali e di fatto dei soggetti affidatari del servizio erano state **causa** del “danno erariale accertato quale conseguenza degli atti assunti funzionalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto”, ed in particolare di un ingiustificato arricchimento dei soggetti incaricati del servizio, a danno dell’erario e con disagio per i migranti. Tale danno veniva quantificato – sulla base di un analitico calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza, cui si rinvia – distinguendo per ogni soggetto beneficiario di contributi **tre voci di danno**, che presentavano “i necessari caratteri di certezza, concretezza ed attualità”, ovvero:

- a) il danno da maggiorazione del compenso, corrisposta liquidando in via generalizzata il compenso massimo giornaliero pro capite anziché quello ordinariamente previsto;
- b) il danno da compenso per i soggetti maggiormente vulnerabili, corrisposto senza accertarne i presupposti e comunque esorbitante dalla competenza del soggetto attuatore Mazzeo;
- c) il danno da compenso corrisposto per i posti-letto previsti in convenzione ma non occupati, corrisposto senza una corretta stima della capacità ricettiva delle strutture, e perfino in casi in cui la clausola per i posti “non

occupati” non era inserita nella convenzione sottoscritta.

In particolare, la Procura evidenziava la sussistenza di un **rapporto di servizio** e la **violazione dei doveri** ad esso inerenti sia per il Soggetto attuatore (il MAZZEO, che anziché assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico aveva indebitamente avvantaggiato i privati affidatari del servizio omettendo i dovuti controlli e verifiche in sede e di stipula e di esecuzione delle convenzioni), sia per i rappresentanti legali e di fatto delle società e delle associazioni e dei comuni che avevano ricevuto gli affidamenti (che, come tali, erano entrati in rapporto con l’amministrazione pubblica conferente ed erano tenuti a gestire le risorse pubbliche nel rispetto degli obblighi di correttezza e di lealtà, laddove avevano predisposto documentazione ed attestazioni non veritiere ottenendo corrispettivi non dovuti o sovrastimati). All’uopo si richiamava l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rapporto di servizio sussiste in tutti quei casi nei quali un soggetto anche privato entra in rapporto con la P.A. e si trova a gestire risorse pubbliche per le quali assume specifici obblighi di correttezza e di fedele rendicontazione (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n.4511/2006).

Sotto il profilo psicologico la Procura contestava il **dolo** “inteso come volontaria inosservanza degli obblighi di servizio, previsti dalla normativa di riferimento oltre che dalla convenzione stipulata”, che “imponessero precisi obblighi nelle diverse fasi dell’individuazione del soggetto affidatario e di esecuzione del rapporto”.

La Procura procedeva quindi a replicare alle eccezioni e difese avanzate degli invitati a dedurre nelle loro controdeduzioni ed in sede di audizione (sia a quelle generali, sia a quella relative a singoli affidamenti ed alle singole

responsabilità), con argomentazioni che verranno esaminate successivamente, unitamente a quelle contenute nelle memorie difensive depositate dai convenuti nel presente giudizio, che sostanzialmente ribadiscono e approfondiscono quanto controdedotto in fase preprocessuale.

2 – Fissata con **decreto presidenziale** l'udienza del 3 maggio 2022 per la discussione del giudizio, la Procura procedeva alla notifica della citazione ai convenuti ex art.42 c.g.c.. Con separato decreto il Presidente nominava il relatore.

3 – Seguivano le **costituzioni dei convenuti**.

3.1. – In data 1.4.2022 si costituivano l'Avvocato Antonio PLUTINO e l'Avvocato Ermelinda CHIUMENTO depositando **memoria di costituzione per il convenuto Salvatore MAZZEO**, convenuto in qualità di soggetto attuatore, chiedendo:

- a) in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione;
- b) nel merito, di rigettare la domanda attorea perché inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto;
- c) con vittoria di spese e competenze;
- d) in via istruttoria di ammettere prova testimoniale relativamente alla situazione emergenziale ed alle modalità di individuazione dei privati gestori delle strutture emergenziali (indicando come testi i responsabili della protezione civile all'epoca dei fatti ed articolando i capitoli di prova) e relativamente alle modalità di raccolta delle informative della Guardia di Finanza (chiamando a testi i militari redigenti la redazione ed articolando i relativi capitoli di prova).

3.2. In relazione alla convenzione con la **COOPERATIVA LE RASOLE**, la Procura aveva convenuto in giudizio sia la società (in persona dell'Amministratore giudiziario Monastero Maria Teresa), sia l'amministratore all'epoca

dei fatti, sia due soggetti individuati come amministratori “di fatto”.

3.2.1. In data 4.4.2022 si costituivano l’Avvocato Antonio PLUTINO e l’Avvocato Ermelinda CHIUMENTO depositando memoria di costituzione per

Daniela FERRARI (convenuta in qualità di legale rappresentante della società Le Rasole), chiedendo:

- a) in via preliminare, di accogliere l’eccezione di prescrizione;
- b) nel merito, di rigettare la domanda attorea perché inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto;
- c) con vittoria di spese e competenze.
- d) in via istruttoria di ammettere prova testimoniale relativamente alle modalità di raccolta delle informative della Guardia di Finanza (chiamando a testimoni militari redigenti la redazione ed articolando i relativi capitoli di prova).

3.2.2. In data 11.4.2022 si costituiva l’Avvocato Giampiero Pietro FERRARO depositando due separate memorie di costituzione per Caterina

SPANO’ e Giuseppe SERA (convenuti in qualità di amministratori “di fatto” della società) chiedendo, “in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate con il presente atto” (tra cui l’eccezione di prescrizione, e l’eccezione di improponibilità della citazione, dettagliate in motivazione):

- a) di respingere la domanda attorea, per inesistenza di condotta dannosa imputabile al convenuto e per mancanza di dolo e colpa grave;
- b) in subordine, di ripartire l’addebito – disattesa la richiesta condanna solidale – tenendo conto dei ruoli da ciascun convenuto rivestiti, e comunque nella misura massima di 1/5 della somma imputabile ai convenuti, detratte le utilità comunque ottenute dalla P.A con l’effettivo alloggio e sostentamento dei migranti per come accertato in sede di indagini, pari ad “€ 517,000,00 circa”;

c) “in ogni caso con la compensazione delle spese legali”.

3.3. In relazione alla vicenda del **CONSORZIO CALABRIACCOGLIE**, la Procura aveva convenuto in giudizio sia il Consorzio, sia le cooperative che lo componevano (alcune preesistenti allo stesso), sia i legali rappresentanti pro-tempore in proprio.

3.3.1. In data 12.4.2022 si costituivano gli Avvocati Nicola RENDACE, e Valerio ZICARO depositando una **memoria unica per i convenuti Calabriac-coglie Consorzio di Cooperative Sociali in stato di liquidazione**, rappresentata dai commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Carmine FEDERICO e Renato CAFORIO, **per il Centro di Solidarietà il Delfino Società Cooperativa Sociale** in persona del rappresentante legale-Presidente del CdA Renato CAFORIO, e dell’amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore Gianfranco TOSTI, **per Promidea Cooperativa Sociale**, in persona del rappresentante legale Carmine FEDERICO, nonché, in proprio, **per Carlo BERARDINI**, (convenuto dal P.M. quale amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore del CONSORZIO CALABRIACCOGLIE e della società consorziata il Delfino) e **per Carmine FEDERICO**, (convenuto dal P.M. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società consorziata Promidea Cooperativa sociale).

Nella memoria si chiedeva:

a) in via principale ed in rito, di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione;

b) sempre in via principale ed in rito, di accertare e dichiarare la prescrizione;

c) sempre in via principale, di mandare esenti i convenuti da ogni

responsabilità per infondatezza della pretesa attorea in fatto ed in diritto;

d) in via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità per indebito arricchimento della P.A. in ragione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni,

e) con spese e competenze del giudizio come per legge;

f) in via istruttoria si chiedeva - ai sensi degli artt. 90 e ss. C.g.c. - di ammettere prova testimoniale sulla effettività della prestazione resa nelle strutture destinate all'accoglienza (indicando come testimoni persone che lavoravano presso quella sede ed articolando i relativi capitoli di prova).

3.3.2. Una società consorziata si costituiva separatamente, con gli Avvocati Domenico ALBINO e Roberta PERNA, che in data 2.5.2022 (tardivamente) depositavano a mezzo PEC *memoria di costituzione per la Sig.a Angela BIONDI in proprio ed in qualità di Lr.p.t. della CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*, nella quale:

a) eccepivano il difetto di giurisdizione e comunque la carenza di legittimazione passiva all'azione per inconfigurabilità di un rapporto di servizio;

b) chiedevano il totale rigetto della domanda attorea;

c) in subordine, chiedevano la riduzione della condanna in misura proporzionale al contributo effettivamente apportato, se apportato, al danno erariale che si contesta;

3.4. In relazione alla convenzione stipulata con la *ZINGARI 59* (nella ricostruzione attorea, una società separata dal predetto Consorzio, ma che risultava operare nella stessa struttura dove risultava operare anche quest'ultimo, cui era subentrata), la Procura regionale aveva convenuto in giudizio sia la società in persona del legale rappresentante, sia - in proprio - PATI Vincenzo (in

qualità di amministratore di fatto della “Zingari 59” e di l.r.p.t. della “Ninfa Marina S.r.l.”) e le rappresentanti legali della “Zingari 59” (PORCARELLI Federica fino al 4.8.2011, MARANI Annamaria dal 4.8.2011 al 3.11.2011, COSTABILE Annamaria dal 3.11.2011 in poi: quest’ultima convenuta anche in qualità di amministratore di fatto prima di tale data, come si vedrà).

3.4.1. In data 11.4.2022 si costituiva l’Avvocato Benedetto CARRATELLI depositando memoria di costituzione per ZINGARI 59 – Soc. Coop. A r.l., in persona del rappresentante legale pro-tempore Vincenzo Pati, eccependo la prescrizione e chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l’avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del difensore anticipatorio.

3.4.2. In data 11.4.2022 si costituiva l’Avvocato Giuseppe CARRATELLI per Annamaria COSTABILE e Vincenzo PATI, convenuti in proprio, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante pro-tempore e di amministratore “di fatto” della società medesima, eccependo la omessa indicazione delle condotte contestate e la prescrizione del diritto azionato dal P.M., e chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l’avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del difensore anticipatorio.

3.4.3. In data 12.4.2022 si costituivano gli Avvocati Montella e Donato, depositando memoria per la convenuta PORCARELLI Federica (convenuta in proprio, in qualità di ex-amministratrice della Zingari 59 fino al 19.7.2021, data di revoca della liquidazione e di nomina della MARANI come amministratore) chiedendo:

a) di dichiarare nulla e/o inammissibile e comunque rigettare per

infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice;

b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, di quantificare il danno da risarcire all'Amministrazione in un importo nettamente ridotto rispetto a quello richiesto dalla Procura, in ragione di quanto sopra esposto e/o comunque in via equitativa.

c) in via istruttoria di ammettere documenti e prova testimoniale chiamando a teste il Commercialista dalle Cooperative Zingari 59, sulla circostanze in cui era stata decisa la revoca dello stato di liquidazione della società.

3.4.4. In data 13.4.2022 l'Avvocato Marco Armiento del Foro di Roma trasmetteva a mezzo PEC alla Procura Regionale, la quale trasmetteva a questa Sezione giurisdizionale, una "comparsa di costituzione" per **Anna Maria MARANI** (convenuta in proprio, in qualità di amministratore pro-tempore della società); nella memoria si chiedeva di dichiarare la prescrizione dell'azione contabile e nel merito di rigettare le domande formulate nei confronti della convenuta, con ogni conseguenza di legge.

3.5. In relazione alla convenzione con la società **CO.RI.S.S.** (convenuta insieme all'amministratore pro-tempore Maesano) in data 13.4.2022 l'Avvocato Maria Irene ROTELLA depositava memoria di costituzione per Salvatore MAESANO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di COOPERATIVE RIUNITE SOCIO SANITARIE onlus CO.RI.S.S., chiedendo:

a) in via principale, di respingere la domanda per infondatezza, attesa la legittimità della convenzione con il soggetto attuatore sottoscritta da CO.RI.S.S.e, per essa, dal dr. Salvatore Maesano con il soggetto attuatore in una situazione definita, dal Governo, emergenziale;

b) in via subordinata, di dichiarare l'intervenuta prescrizione;

c) di condannare parte attrice al pagamento delle spese e onorari del giudizio da determinarsi con riferimento al valore della controversia salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

3.6. In relazione alla convenzione con la AGORA' KROTON, in data 13.4.2022 l'Avvocato Vincenzo MEDICI depositava memoria di costituzione unica per AGORA' KROTON Società Cooperativa Sociale (in persona del legale rappresentante in carica Gregorio Mungari Cotruzzolà) e per DE LUCIA LUMENO Pino Piero (convenuto in proprio, in qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti), chiedendo di respingere la domanda attorea con vittoria di spese.

3.7. In relazione alla convenzione con la cooperativa NUOVI ORIZZONTI, in data 11.4.2022 l'Avvocato Gianpaolo RUSSO depositava memoria di costituzione unica per la NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (convenuta in persona del l.r.p.t. Raso Andrea) e per Luisa SCALISE e Silvestro RASO (convenuti in proprio in qualità di legali rappresentanti all'epoca dei fatti) chiedendo:

a) in via preliminare di dichiarare prescritta, a far data dall'anno 2017, la pretesa azionata dalla Procura;

b) nel merito rigettare per infondatezza ogni addebito erariale, assolvendo i convenuti;

c) in via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito a carico dei convenuti;

d) con vittoria di spese e competenze di giudizio.

3.8. In relazione alla convenzione con la cooperativa ARCHE', in data

8.4.2022 l'Avvocato Tiziano Saporito depositava memoria di costituzione

unica per la SOC. COOP. SOCIALE ARCHE' (convenuta in persona del

l.r.p.t. RIILLO ANTONIO) e per GIORDANO FRANCESCO (convenuto in

proprio, in qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti) chiedendo:

a) in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda per esistenza

di pregresso procedimento penale sugli stessi fatti;

b) in via principale, di respingere la domanda;

c) in via subordinata, di dichiarare l'intervenuta prescrizione;

d) in via ulteriormente gradata, applicare il potere riduttivo;

e) in ogni caso, con *vittoria di spese e distrazione all'anticipatario*.

3.9. In riferimento alla convenzione con la ASSOCIAZIONE ARCI RIACE

– STIGNANO, in data 12.4.2022 si costituiva l'Avv. Francesca LANCIA de-

positando una memoria di costituzione unica per MUSURACA Cosimo Da-

miano, in qualità di l.r.p.t. della ASSOCIAZIONE ARCI RIACE STI-

GNANO, (che era stato convenuto sia come legale rappresentante della società

sia in proprio), chiedendo:

a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'invito a dedurre

e dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 51 del c. g. c. e, per

l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, o comunque

adottare ogni conseguenziale provvedimento in merito;

b) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per viola-

zione dell'art. 5 e dell'art. 86, comma 2, lett. c) ed e) del C. G. C. e, per

l'effetto, ordinare al Pubblico Ministero di integrare la domanda ai sensi

del comma 7 del citato art. 86;

c) ancora in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione

	formulata e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti i diritti al risarcimento del danno erariale azionati nei confronti di parte convenuta; in ogni caso, nel merito;	
	d) disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e pertanto rigettare la stessa;	
	e) il tutto, con vittoria di spese e competenze e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.	
	3.10. In riferimento alla convenzione con il <u>COMUNE DI RIACE</u> , la Procura regionale aveva convenuto in giudizio il sindaco, che il 4.7.2011 aveva sottoscritto la convenzione con il soggetto attuatore per l'accoglienza ai migranti, nonché i componenti della Giunta Municipale, che con delibera n. 46/2011 (prorogata con delibera n.10/2012) avevano deciso di adottare una anomala forma di gestione indiretta del servizio, subaffidandolo a privati individuati dalla stessa Giunta (gli accordi con questi privati erano sottoscritti il 3.11.2011), cagionando i danni predetti.	
	3.10.1. In data 12.4.2022 l'Avvocato Bruno Ferrò e l'Avvocato Andrea Giuseppe Daqua depositavano <u>due separate memorie di costituzione</u> (di analogo contenuto) <u>per LUCANO Domenico</u> (Sindaco) <u>e per NISTICO' Giovanni</u> (componente di giunta), nelle quali chiedevano il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi professionali e accessori di legge (per NISTICO' con <u>distrazione ai procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.</u>), ed in particolare:	
	a) in via preliminare, di respingere la domanda attorea per prescrizione;	
	b) nel merito, in via principale, di respingere la domanda attorea per infondatezza, in fatto e in diritto, e perché indeterminata, nonché indimostrata negli elementi costitutivi della responsabilità erariale;	

c) nel merito, in subordine e salvo gravame, di rideterminare la somma oggetto di risarcimento a suo carico nella misura equa accertanda in corso di causa (con applicazione dei principi sul vantaggio alla P.C.M. e sulla *compensatio lucri cum damno*) con ogni conseguente, ulteriore, statuizione di legge.

3.10.2. In data 12.4.2022 si costituiva l'Avvocato Salvatore Zurzolo depositando due separate memorie di costituzione (di analogo contenuto) per GERVASI Giuseppe e RULLO Antonio (entrambi convenuti come componenti di giunta), nelle quali chiedeva il rigetto della domanda attorea (anche per prescrizione) con ogni conseguenza di legge.

3.10.3. In data 12.4.2022 l'Avvocato Giuseppe di Salvo depositava memoria di costituzione per Maria Immacolata CESARE (convenuta come componente di giunta), nella quale chiedeva il rigetto della domanda (anche per prescrizione) con assoluzione da ogni addebito.

3.11. Anche in relazione alla convenzione con il COMUNE DI CAULONIA, il Pubblico Ministero aveva convenuto in giudizio il sindaco, che il 4.7.2011 aveva sottoscritto la convenzione con il soggetto attuatore per l'accoglienza ai migranti e con separata autorizzazione aveva subaffidato il servizio ad un consorzio privato, nonché i componenti della Giunta Municipale, che con delibera n. 354/2011 avevano approvato l'operato del sindaco, e con delibera 354/2011 avevano modificato gli accordi con il consorzio privato, cagionando i danni predetti.

3.11.1. In data 11.4.2022 si costituiva l'Avvocato Vincenzo Ammendolia, depositando memoria di costituzione unica per AMMEDOLIA Ilario (convenuto in qualità di sindaco) e per DI MASI Angelo Ilario e LIA Domenico (convenuti in qualità di componenti della Giunta), chiedendo:

- a) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 51 del c. g.c., e di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, o comunque di adottare ogni conseguenziale provvedimento in merito;
- b) sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 5 e dell'art. 86, comma 2, lett. c) ed e) del c. g. c. e, per l'effetto, di ordinare al pubblico ministero di integrare la domanda ai sensi del comma 7 del citato art. 86;
- c) ancora in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione formulata e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti i diritti al risarcimento del danno erariale azionati nei confronti dei convenuti esponenti;
- d) in ogni caso, nel merito, disattesa ogni contraria istanza, di accertare e dichiarare che la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e pertanto rigettare la stessa;
- e) il tutto, con vittoria di spese e competenze e *con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.*

3.11.2. In data 11.4.2022 si costituivano per gli altri componenti della Giunta comunale convenuti:

A) l'Avvocato Francesca LANCIA, depositando **memoria di costituzione per CAGLIUSO Francesco** ;

B) l'Avvocato Nicola ALVINO, depositando **memoria di costituzione per CAVALLO Antonio**;

C) l'Avvocato Luca RICCIO e l'Avvocato Rocco Femia, depositando **memoria di costituzione per RICCIO Giovanni** .

Nelle tre memorie, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, i difensori

cheidevano:

- a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 51 del c. g.c., ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, o comunque adottare ogni conseguenziale provvedimento in merito;
- b) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 5 e dell'art. 86, comma 2, lett. c) ed e) del c. g. c. e, per l'effetto, ordinare al pubblico ministero di integrare la domanda ai sensi del comma 7 del citato art. 86;
- c) ancora in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione formulata e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti i diritti al risarcimento del danno erariale azionati nei confronti dei convenuti esponenti;
- d) in ogni caso, nel merito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e pertanto rigettare la stessa;
- e) il tutto, con vittoria di spese e competenze e con *distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.*

3.12. In relazione alla convenzione con il COMUNE DI ACQUAFORMOSA, il Pubblico Ministero aveva convenuto in giudizio il rappresentante pro-tempore dell'ente (Manoccio), che il 5.9.2011 aveva sottoscritto la convenzione con il soggetto attuatore per l'accoglienza ai migranti e con separata autorizzazione aveva subaffidato il servizio ad una associazione privata (che non si obbligava nemmeno a svolgere tutti i servizi dovuti in base alla convenzione suddetta), nonché i componenti della Giunta Municipale (Capparelli e Fragale), che con delibera n. 52/2011 avevano approvato l'operato del

sindaco, prevedendo altresì una modifica dell'accordo con la Associazione (poi non attuata), così cagionando i danni predetti.

3.12.1. In data 13.4.2022 l'Avvocato **Gennaro CAPPARELLI** depositava **tre separate memorie di costituzione per sé medesimo, Giovanni MANOC-CIO e Pasquale FRAGALE**, nelle quali:

- a) in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione,
- b) nel merito, chiedeva di dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea:
 - per insussistenza di tutte le anomalie contestate dal P.M.;
 - per mancanza di nesso causale tra comportamento e danno e mancanza di dolo e colpa grave
- c) in subordine, chiedeva di rigettare la richiesta di condanna solidale e provvedere a differenziare le posizioni degli eventuali responsabili, per mancanza del nesso di solidarietà.

4. Nella **pubblica udienza del 3 maggio 2022**, le parti ribadivano e precisavano le argomentazioni contenute in citazione e nelle memorie difensive, nei sensi di cui al verbale; quindi la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Ai sensi dell'art.101 comma 2 c.g.c., il Collegio procede all' **esame delle questioni pregiudiziali** prima di quelle di merito, graduandole secondo l'ordine logico, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

6. Va anzitutto dichiarata la **contumacia** della Società "Le Rasole Società Cooperativa Sociale" (P.IVA 02641000803) con sede legale in Motta San Giovanni (RC), Località Ciosso,6, ritualmente citata in giudizio con notifica a mani dell'amministratore giudiziario MONASTERO Maria Teresa e non costituitasi in giudizio.

7. Vanno quindi esaminate per prime la questioni relative alla **giurisdizione** ed alla **legittimazione passiva ad causam**, sollevate dai convenuti società CANTIERI e BIONDI Angela (sua legale rappresentante) sia nelle deduzioni preprocessuali sia nelle memorie di costituzione in giudizio, dove si afferma l' **insussistenza di un rapporto di servizio** (contestando l'opposta affermazione attorea, che invoca la giurisprudenza secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sui destinatari di risorse pubbliche, funzionalizzate ad un programma pubblicistico), per i seguenti motivi.

a) La società "Cantieri" (come il suo rappresentante Biondi) non aveva avuto alcun rapporto diretto con la pubblica amministrazione che erogava contributi (ovvero non aveva né presentato offerte, né stipulato una convenzione con il "soggetto attuatore"); essa si limitava a fornire (e fatturare) prestazioni complementari ai soggetti affidatari del servizio (nella ricostruzione attorea, prima le società Il Delfino e Promidea, poi il Consorzio CALABRIACCO-GLIE che era ad esse subentrato), i quali poi fatturavano al soggetto attuatore le prestazioni di assistenza rese, procacciandosi i contributi pattuiti.

b) La mera partecipazione della "Cantieri" alla compagine del subentrato Consorzio (al fine di garantire il numero minimo di cooperative necessario per la costituzione, e di fornire agli altri consorziati prestazioni complementari, nello spirito mutualistico e consortile, senza finalità di lucro) non integrava un rapporto funzionale, atteso che la società non aveva alcun potere decisionale e di rappresentanza nello stesso, data la sua limitatissima partecipazione (2/30), e la Biondi non aveva alcuna carica sociale nel Consorzio.

c) In conclusione, la "Cantieri" non aveva mai avuto, né di diritto né di fatto, alcuna parte nelle scelte decisionali relative alla stipula ed alla esecuzione

delle convenzioni relative al servizio di assistenza ai migranti (effettuate prima dalle cooperative “Il Delfino” e “Promidea”, poi dal Consorzio) e non aveva mai percepito direttamente risorse pubbliche dall’amministrazione. Pertanto, non sarebbe configurabile alcun rapporto di servizio o distrazione di pubbliche risorse dalle finalità pubblicistiche da parte della società convenuta, bensì di terzi.

7.1. In relazione a tali profili, va precisato che in questa sede rileva – come “questione preliminare” di giurisdizione – solo la *astratta* configurabilità di un rapporto di servizio, ovvero la circostanza che “in sede di *edictio actionis*” la Procura contabile invochi “una relazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività dell’ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (Cass., sez. un. 16 luglio 2014; Cass., sez. unite, 24 novembre 2009 n.24671)” (così Cass. Sez. Un. 10324/2016); ovvero, che secondo la ricostruzione contenuta in citazione il soggetto pubblico o privato convenuto possa ritenersi in un rapporto funzionale con l’amministrazione pubblica, tale da renderlo “amministratore pubblico” e da assoggettarlo alla giurisdizione contabile ai sensi dell’art.1, commi 1 e 4 L.20/1994. Viceversa, attiene a profili di merito (e quindi non va esaminata in questa sede) la questione della esistenza o meno *in concreto* della legittimazione passiva all’azione di responsabilità amministrativa, ovvero l’accertare se questo “rapporto di servizio” configurabile in astratto si sia concretamente articolato in precisi doveri di servizio violati dal convenuto con condotte illegittime, a danno dell’amministrazione erogante.

7.2. Tanto premesso, occorre considerare che nell’atto di citazione la Procura ha replicato alle deduzioni della società CANTIERI (e del suo legale

rappresentante BIONDI Angela), affermando:

a) la irrilevanza esimente della incontestata circostanza che la società cooperativa Cantieri possedesse un numero limitato di quote del Consorzio e non avesse rapporti diretti con il Soggetto Attuatore (essendo la convenzione sottoscritta dal Consorzio), in quanto il consorzio comunque non costituiva un soggetto autonomo (dei suoi debiti e responsabilità rispondevano tutte le società consorziate) e di fatto la società Cantieri aveva eseguito parte delle prestazioni oggetto della convenzione percependone un compenso, ingerendosi nella gestione del pubblico servizio e nella destinazione dei finanziamenti pubblici;

b) la responsabilità dolosa della Cantieri e della Biondi (a detta della Procura, emergente dalla documentazione relativa al Consorzio sopra citata: simulazione di ricerche di mercato, sovrastima della capacità ricettiva etc.).

7.3. Alla luce di tale ricostruzione attorea, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

Invero, è giurisprudenza consolidata di questa Sezione che l'esistenza di un rapporto di servizio – e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione di responsabilità amministrativa – si estende dalla persona giuridica, che si assume gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico, a tutti i soggetti che con la stessa persona giuridica “abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A” (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19086 del 14/09/2020), anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o di dipendenti della società, che abbiano preso “parte attiva” nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la

distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati (cfr. ad es. Sez. giur. Reg. Calabria n. n.105 del 13.3.2021 e n. 279 del 24.11.2021).

Nella concreta fattispecie, secondo la citazione, vi sarebbe stato un concorso doloso della società “Cantieri” e della sua legale rappresentante nella condotta dei soggetti richiedenti la contribuzione (il Consorzio e le altre società ad esso partecipanti), tesa all’indebita concessione dell’affidamento del servizio di assistenza dei migranti ed all’indebita corresponsione dei relativi contributi, in mancanza dei requisiti e in violazione delle norme contenute nelle ordinanze emergenziali. In altri termini, sempre secondo la citazione, le risorse a disposizione del Soggetto attuatore per l’emergenza migranti sarebbero state distratte dal “programma pubblicistico” posto a base delle ordinanze emergenziali medesime e indebitamente erogate ai beneficiari, anche grazie al concorso della società “Cantieri”, che quindi resta assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti, a prescindere dalla quota consortile da essa posseduta nel Consorzio (che comunque ha consentito alla società, sia pure indirettamente di beneficiare di remunerazioni dal Consorzio, finanziate con il contributo pubblico), e a prescindere dall’importo e dal titolo dei compensi da essa percepiti, e dalla partecipazione della legale rappresentante o di altri soggetti della società agli organi del Consorzio. Ovviamente, se tale prospettazione attorea si manifesti fondata o meno, alla luce delle prove in atti, è tutt’altra questione, che attiene al merito della vicenda, non alla giurisdizione, e quindi non viene esaminata in questa sede.

8. Sempre come questione pregiudiziale di rito, la difesa di alcuni convenuti (i suddetti CONSORZIO CALABRIACCOGLIE, IL DELFINO e

PROMIDEA e BERARDINI e FEDERICO) ha eccepito la **nullità - per vio-**

lazione degli artt. 51 segg. c.g.c. – dell'intero procedimento istruttorio e

quindi della citazione per mancanza di attività di indagine da parte del

P.M., il quale si sarebbe limitato a recepire nella domanda giudiziale la infor-

mativa della Guardia di finanza senza svolgere alcuna doverosa autonoma

istruttoria e senza alcun vaglio autonomo e critico di quanto raccolto (eccezion

fatta per l'estromissione dal processo del Commissario delegato all'emergenza), senza nemmeno acquisire il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P.

del Tribunale di Catanzaro nell'ambito nel procedimento penale n. 2418/2015

R.G.N.R. (depositato in sede di controdeduzioni) e senza considerare quanto

evidenziato dalle parti in sede di controdeduzioni.

L'eccezione è infondata e va respinta ai sensi dell'art. 44 comma 1 c.g.c., che

sancisce il principio di tassatività delle nullità. Invero – pur essendo indubbia

l'esistenza dell'obbligo del Pubblico Ministero di procedere ad istruttorie

complete ed esaustive, sancito ad esempio dall'art. 55 comma 1 c.g.c. e

dall'art. 67 (in particolare dal comma 7), la cui violazione ben può rilevare ad

altri fini – non vi è alcuna norma di legge che ricollegghi una nullità al fatto

che la valutazione del Pubblico Ministero ricalchi quella della polizia erariale,

o alla mancanza o incompletezza dell'istruttoria da esso compiuta: tanto per

gli atti del procedimento preprocessuale (per i quali le nullità previste dalla

legge afferiscono a profili diversi: cfr. ad es. art. 65, art. 67 comma 2 c.g.c.),

quanto per l'invito a dedurre, la citazione e gli atti processuali (eccezion fatta

per l'art. 87 c.g.c., di cui *infra*). Con la precisazione che (ai fini dell'art.44

comma 2 c.g.c.) eventuali valutazioni erranee o carenze di istruttoria del Pub-

blico Ministero non incidono di per sé sullo scopo degli atti procedurali

(ognuno con funzione sua propria) o dell'invito a dedurre (che, anzi, ha la funzione di contraddittorio preliminare sulle risultanze dell'istruttoria, ivi comprese eventuali erronee valutazioni o carenze istruttorie) o dell'atto di citazione (che ha come funzione l'instaurazione del giudizio con la prospettazione di una domanda giudiziale con precisa allegazione di tutte le sue componenti - *vocatio iudicis, edictio actionis* - e non la valutazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, come si desume dall'art. 86 c.g.c.).

9. Analogamente infondata si presentano le **eccezioni di nullità dell'invito a dedurre e della citazione per mancanza di notizia di danno specifica e concreta ex art.51 seg. c.g.c.**, prospettate in fase preprocessuale che in corso di causa dai difensori di diversi convenuti, sotto vari profili.

9.1. Anzitutto, alcuni difensori (dei convenuti CONSORZIO CALABRIAC-COGLIE e delle persone fisiche e giuridiche che lo componevano e/o rappresentavano, ovvero le società IL DELFINO e PROMIDEA e le persone fisiche BERARDINI e FEDERICO) eccepiscono la mancanza di una notizia di danno specifica e concreta, in quanto **la Guardia di finanza segnalante non aveva trasmesso alla Procura Regionale il decreto di archiviazione del GIP di Catanzaro**, determinando una falsa rappresentazione della realtà processuale da parte della Procura stessa. Secondo la difesa, da tale nullità discenderebbe la archiviazione del procedimento, essendo impossibile emettere un nuovo invito a dedurre sugli stessi fatti oggetto del primo ai sensi dell'art.67 comma 5 c.g.c. (citando in tal senso App. Sicilia n. 48/2019).

9.2. Altri difensori hanno eccepito che la comunicazione trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea alla Procura non sarebbe specifica e concreta in quanto **non contenente rilievi specifici ed individuali, ma solo**

richiami marginali e generici “per quanto concerne la condotta degli amministratori del Comune di Caulonia” (Avv. Ammendolia per AMMENDOLIA, LIA e DI MASI, Avv. Lancia per CAGLIUSO, Avv. Alvino per CAVALLO, Avv. Ricco e Femia per RICCIO); analoghe eccezioni sono state prospettate dalla difesa dei convenuti ARCI RIACE STIGLIANO e di MUSURACA Cosimo Damiano (Avv. Lancia).

9.3. In ordine a tali eccezioni, è indubbio che l’art. 51 c.g.c. prevede (al comma 3) la nullità dell’istruttoria e quindi dell’invito a dedurre e della citazione qualora il procedimento sia stato attivato in mancanza di una “notizia di danno specifica e concreta” (comma 1), intesa come notizia che “consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati” (comma 2).

Tale disposizione, tuttavia, va letta alla luce dei principi interpretativi sanciti (in sede nomofilattica) dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.12/QM/2011 del 3 agosto 2011 (richiamata anche dai difensori dei convenuti), secondo cui, ai fini della validità dell’istruttoria del Pubblico Ministero contabile, non occorre che tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie di responsabilità amministrativa siano già contenuti nella notizia di danno, né che essa sia sufficientemente o esaustivamente documentata, ma solo che essa si riferisca <<ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato>>. Infatti, come chiarito dalle medesime Sezioni Riunite, <<la notizia di danno e l’attività istruttoria si pongono su piani assolutamente differenziati,

costituendo la prima solo l'impulso e il limite oggettivo del potere d'indagine delle Procure regionali>>; e <<la "specifica e concreta notizia di danno", che legittima la Procura ad "iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale", non deve certo equivalere ad una notizia così precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi necessari per dare corso all'azione di responsabilità: diversamente, l'attività istruttoria della Procura non tanto sarebbe legittimata dalla notizia di danno, ma diventerebbe addirittura superflua, e altrettanto superfluo sarebbe tutto il procedimento preproces- suale che prende avvio con l'invito a dedurre>>. In altri termini, secondo le Sezioni Riunite, ai fini della validità del procedimento è sufficiente che alla sua base vi sia una notizia di danno non generica e indeterminata, fermo re- stando che sono demandati alla successiva istruttoria il preciso accertamento e la precisa delimitazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della responsa- bilità erariale, la quale può (all'esito dell'istruttoria stessa) essere riferita, ad esempio, a danni ulteriori da quelli originariamente denunciati (<<fatti cono- sciuti a seguito di delega alle indagini>>, secondo la locuzione delle Sezioni Riunite), o essere imputata a responsabili non individuati (o diversi da quelli individuati) nella notizia di danno, sulla base tanto di una diversa e più appro- fondita ponderazione delle risultanze istruttorie già prodotte con la denuncia, quanto degli esiti di ulteriori indagini.

9.4. Nella concreta fattispecie, come evidenziato nella citazione (in replica alle controdeduzioni), la denuncia della Guardia di finanza di Amantea del 26.4.2017 faceva specifico riferimento a concrete fattispecie di danno erariale di natura dolosa (con riferimento agli affidamenti del servizio migranti tanto al Comune di Caulonia, quanto all'ARCI), indicando i principali profili di

illegittimità e la natura del danno (cfr. Produzione n.1 del P.M., Doc. 1, pagg. 155 segg. e pagg. 161 segg.); e – per i motivi predetti - non incidono sulla specificità e concretezza di tale notizia di danno né l'omessa trasmissione dell'intervenuta archiviazione penale (che, in quanto tale, incide al limite sulla sua fondatezza e sulla completezza dell'istruttoria, non sulla specificità della *notitia damni* che ha dato origine al procedimento) né la esatta individuazione dei responsabili e delle condotte loro specificamente imputabili (che ben può sopravvenire all'esito dell'istruttoria).

9.5. Pertanto, le suddette eccezioni di nullità vanno respinte.

10. Passando all'esame delle eccezioni di **nullità della citazione**, anch'esse proposte da vari difensori, può precisarsi quanto segue.

10.1. La difesa della convenuta PORCARELLI ha eccepito la **nullità della citazione per mancata considerazione delle controdeduzioni rese in sede di invito a dedurre**; in specie, per quanto riguarda le eccezioni relative alla mancata firma – da parte sua – della convenzione tra la Società e il soggetto attuatore.

Anche tale eccezione di nullità risulta infondata. Anzitutto, l'art.87 c.g.c. non impone al Pubblico Ministero una replica formale, specifica e dettagliata delle avverse eccezioni formulate in sede di controdeduzioni dagli invitati a dedurre, essendo sufficiente che dal corpo complessivo della citazione si desumano i motivi per cui le deduzioni del convenuto non abbiano condotto all'archiviazione del procedimento (ad esempio, considerando i titoli di responsabilità per cui il presunto responsabile è stato convenuto in giudizio). Nella concreta fattispecie, inoltre, vi è stata una replica specifica, in quanto la Procura regionale ha ipotizzato un accordo fraudolento tra la liquidatrice

Porcarelli ed i subentrati amministratori della “Zingari 59” (Marani e Costa-

bile) (teso a superare le criticità evidenziate dalla Sezione del controllo), in

considerazione:

– delle anomalie dell’offerta (tra cui il fatto che l’offerta sarebbe stata sotto-

scritta dalla MARANI, in un momento in cui legale rappresentante della so-

cietà era la PORCARELLI);

– dal fatto che la società era in liquidazione, e priva di mezzi e personale

(così come la ITAP, società divenuta – in violazione del DPCM - subaffidata-

ria del servizio), e quindi non si vedeva come potesse il soggetto attuatore

stipulare con essa una convenzione;

- dalle caratteristiche della struttura utilizzata per l’attività (Hotel Ninfa Ma-

rina, ufficialmente avente solo 25 posti-letto a fronte di un accordo per l’ac-

coglienza di 161 migranti).

Pertanto, a prescindere dalla attendibilità e dalla fondatezza di tali considera-

zioni del Pubblico Ministero (da valutarsi nel merito), l’eccezione di nullità si

manifesta infondata.

10.2. Inoltre, i difensori di AMMENDOLIA, LIA e DI MASI (Avv. Am-

mendolia) del CAGLIUSO (Avv. Lancia), di CAVALLO Antonio (Avv. Ni-

cola Alvino) e di Giovanni RICCIO (Luca Riccio e Rocco FEMIA), hanno

eccepito la **nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.5 c.g.c. (do-**

vere di motivazione) e dell’art. 86 c.g.c. lett. c) ed e) (individuazione e

quantificazione del danno, esposizione dei fatti, delle qualità in cui furono

compiuti, degli elementi di diritto), chiedendo di concedere al P.M. termine

per integrare la domanda ex art. 86 comma 7 c.g.c. in quanto difetterebbe una

pur minima motivazione circa un possibile nesso eziologico tra le censure ai

convenuti ed il danno asserito, nonché una minima spiegazione del criterio

logico matematico che si sarebbe seguito nel determinare la somma richiesta

a tale titolo. In particolare, secondo i convenuti:

a) tutte le censure di parte attrice (“inattendibilità” della “offerta” presente

in atti, in quanto non citata nella convenzione con il soggetto attuatore,

quest’ultima recante un numero di protocollo incongruente; subaffidamento

del servizio migranti affidato al Comune ad una cooperativa privata; ricono-

scimento di un costo pro capite nella misura massima generalizzata di 46 Euro

pro die; trattenimento al Comune di una “quota” di finanziamento “in nero”)

avrebbero un rilievo meramente formale o comunque apparirebbero comple-

tamente sganciate da un possibile pregiudizio a danno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, essendo stato comunque reso il servizio di accoglienza;

b) le gravi lacune argomentative dell’atto di citazione nel delineare speci-

ficamente il titolo di responsabilità dei convenuti, e nell’indicare i criteri uti-

lizzati per la quantificazione del danno contestato e le precise circostanze fat-

tuali che (secondo controparte) lo avrebbero generato, renderebbero indeter-

minato il titolo e l’oggetto della pretesa, in specie il nesso causale e il danno

in contestazione;

c) in specie – non essendo dato comprendere come il Pubblico Ministero

abbia calcolato il danno richiesto (nemmeno ricorrendo alla documentazione

in atti) – sembrerebbe che la Procura contesti (a parte tutto l’importo dei com-

pensi corrisposti all’ente per i posti non occupati) l’intero importo del contri-

buto giornaliero (46 €/die) anziché la sola maggiorazione del contributo

(6 €/die su 46), moltiplicato per un numero imprecisato di giorni e di migranti;

ma tale computo sarebbe del tutto illogico, dato che è incontestato che il

Comune di Caulonia abbia ospitato i profughi dell’Emergenza Nord Africa, e

quindi almeno una parte del compenso percepito a tale titolo sarebbe comun-

que spettata;

d) il riparto dell’addebito non sarebbe comprensibile, in quanto si addebita

a tutti gli amministratori del Comune di Caulonia l’intero danno, in via soli-

dale tra loro e con il Soggetto Attuatore, laddove alcuni di essi (Di Masi An-

gelo Ilario e Lia Domenico) avevano approvato una sola delle due delibere in

contestazione (la n. 359/2011 e non la n. 354/2011, approvata solo dagli altri

convenuti), che si limitava ad apportare una modifica ad un accordo già in

essere; laddove l’art. 1, comma 1 ter, della Legge n. 20/1994, prevede che nel

caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusiva-

mente a coloro che hanno espresso voto favorevole;

e) ad Ilario Ammendolia vengono mosse contestazioni in quanto legale

rappresentante del Comune di Caulonia dall’1.1.1985, quando invece ha rico-

perto la carica di Sindaco dal 2007;

f) infine, non si comprende come mai ad Ammendolia e Lia venga chiesto

il risarcimento dell’identico importo richiesto agli altri, nonostante loro ab-

biano ricoperto la carica di amministratori comunali fino al mese di maggio

del 2012.

Analoghe eccezioni sono state proposte dai difensori di ARCI RIACE STI-

GLIANO e di MUSURACA Cosimo Damiano (Avv. Lancia), nonché di ZIN-

GARI 59, PATI e COSTABILE (Avvocati Benedetto e Giuseppe Carratelli),

secondo i quali la citazione non chiarisce con esattezza quali condotte si con-

testino ai convenuti e più in generale *petitum* e *causa petendi* della citazione.

10.3. In merito a queste eccezioni, in punto di fatto va evidenziato quanto

segue.

a) Quanto al Comune di Caulonia, la citazione precisa sia le condotte illegittime addebitate ai convenuti e la loro rilevanza causale (ovvero la adozione delle delibere di G.C. n. 354 del 8.11.2011, che esternalizzava a privati il servizio di assistenza ai migranti, e la delibera di G.C. n. 359 del 23.11.2011, che reinternalizzava alcuni servizi già subaffidati a privati); sia il danno cagionato (complessivi € 337.078,54, di cui € 315.678,55 per una attribuzione generalizzata ed immotivata di 46,00 €/die, anziché di 40 €/die, più € 21.400,00 per liquidazione di un contributo per posti vacanti, peraltro non previsto in convenzione); sia l'elemento soggettivo (un accordo doloso teso ad avvantaggiare alcuni operatori economici, corrispondendo compensi non dovuti o maggiorati) sia i presunti responsabili (ovvero il Soggetto Attuatore MAZZEO ed il Sindaco ed i componenti di Giunta che avevano votato le delibere predette, ovvero AMMEDOLIA, DI MASI Angelo Ilario, CAGLIUSO Francesco, CAVALLO Antonio, LIA Domenico, RICCIO Giovanni).

b) Quanto alla "Associazione Arci Riace Stignano" (e del suo legale rappresentante MUSURACA) la citazione precisa sia le condotte illegittime in contestazione ed il loro nesso causale con il danno (la associazione avrebbe ottenuto l'affidamento del servizio ed ottenuto favorevoli compensi per la gestione dell'accoglienza a 35 migranti, perpetrando una serie di illegittimità, relative all'offerta al Soggetto attuatore, alla mancanza di esperienza specifica nel settore, alla mancanza di strutture a disposizione etc.); sia l'elemento soggettivo (la stipula della convenzione e l'erogazione dei contributi sarebbero frutto di un accordo fraudolento tra il soggetto erogatore e la società contraente, desunto da una serie di circostanze); sia il danno (la liquidazione di

contributi non dovuti per complessivi € 103.688,46, di cui € 57.208,46 per una attribuzione generalizzata ed immotivata di 46,00 €/die anziché 40 €/die, ed € 46.480,00 per illegittimo riconoscimento di contributi per posti vacanti previsti in convenzione, ma fraudolentemente dichiarati in eccesso e quindi non in effettiva disponibilità, tra l'altro con dazione di contributo maggiore del pattuito, essendo stati corrisposti più di 5 €/die); sia i soggetti responsabili (ovvero il Soggetto il Soggetto Attuatore MAZZEO, la ASSOCIAZIONE ARCI RIACE STIGNANO, il l.r.p.t. MUSURACA Cosimo Damiano).

c) Infine, quanto alla "ZINGARI 59" ed a PATI e COSTABILE la citazione precisa sia le condotte illegittime in contestazione ed il loro nesso causale con il danno (la società avrebbe ottenuto l'affidamento del servizio ed ottenuto favorevoli compensi, perpetrando una serie di illegittimità, relative all'offerta al Soggetto attuatore, alla mancanza di esperienza specifica nel settore, alla mancanza di strutture a disposizione etc.); sia l'elemento soggettivo (la stipula della convenzione e l'erogazione dei contributi sarebbero frutto di un accordo fraudolento tra il soggetto erogatore e la società contraente ed altre società, attesi i rapporti di fatto tra le stesse intercorrenti, desunto da una serie di circostanze dettagliatamente indicate); sia il danno (la liquidazione di contributi non dovuti per complessivi € 552.191,91, di cui € 400.206,91 per una attribuzione generalizzata ed immotivata di 46,00 €/die anziché 40 €/die, ed € 129.280,00 per illegittimo riconoscimento di contributi per posti vacanti previsti in convenzione, ma fraudolentemente dichiarati in eccesso e quindi non in effettiva disponibilità, tra l'altro con dazione di contributo maggiore del pattuito, essendo stati corrisposti più di 5 €/die); sia i soggetti responsabili (ovvero il Soggetto il Soggetto Attuatore MAZZEO, e PATI VINCENZO e

COSTABILE ANNAMARIA in qualità di amministratori “di fatto” della ZINGARI 59).

10.3.1. Tanto premesso in fatto, va anzitutto evidenziato che l’articolo 86 c.g.c. individua come cause di nullità della citazione (a parte la sottoscrizione del pubblico ministero) solo l’ “*assoluta incertezza*” sulle generalità dei convenuti (comma 2 lett.b, e comma 3), la “*assoluta incertezza*” sull’individuazione e quantificazione del danno, o sui criteri per determinarlo (comma 2 lett. c e comma 3) e la *mancata* esposizione dei *sol*i “fatti” (non della qualità nella quale furono compiuti e degli elementi di diritto) “costituenti le ragioni della domanda” (comma 2 lett. e comma 3);

Ne consegue la infondatezza delle eccezioni di nullità sopra indicate. Infatti, come sopra precisato (cfr. § 10.3) la citazione – pur essendo di lunga e difficile lettura – nel suo complesso precisa con sufficiente chiarezza il *petitum* (il danno) e la *causa petendi* (i fatti costitutivi della pretesa, ovvero condotta, nesso causale, danno ed elemento soggettivo) azionati, che non possono ritenersi “assolutamente” indeterminati o del tutto omessi, come richiede la suddetta norma ai fini della nullità. In particolare, non rilevano a tali fini né le asserite illogicità della domanda o la mancanza di danno nel caso concreto (essendo stato comunque svolto il servizio) , o il mancato dettaglio della liquidazione del danno (cfr. § 10.2 lett. a, b, c), questioni che attengono alla fondatezza della domanda e non alla sua determinatezza e validità; né le questioni relative ad una pretesa illogicità, o a carenze o errori della citazione nell’individuazione delle singole responsabilità, dei titoli giuridici e delle qualità dei convenuti (§ 10.2. lett. d, e ed f), giacché tali carenze non determinano comunque assoluta incertezza sulla pretesa azionata; né l’omesso o irrazionale

(secondo i convenuti) riparto dell'addebito (cfr. § 10.2. lett. d, e ed f), che non è previsto dall'art.86 come elemento costitutivo della domanda giudiziale, essendo comunque imposto al giudice provvedere di ufficio alla condanna in solido dei soggetti che si siano arricchiti o abbiano agito con dolo (art. 1, comma 1-quinquies, L. n. 20/1994) e al riparto in quote della responsabilità in relazione al concorso causale di ogni convenuto in caso di colpa grave (art. 1, comma 1-quater, L.20/1994).

10.3.2. Pertanto, le eccezioni di nullità della citazione vanno respinte.

11. Devono a questo punto esaminarsi le eccezioni di **improponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per archiviazione penale dei reati contestati in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio**, proposte da vari convenuti fin dalla fase preprocessuale.

11.1. Nella citazione, la Procura ha replicato a tali eccezioni rimarcando la autonomia del giudizio contabile da quello penale, eccezion fatta per i casi di pregiudizialità espressamente previsti dalla legge (art.651 e 652 c.p.p.), da escludersi nel caso in esame (mancando un giudicato penale assolutorio all'esito di dibattimento o di rito abbreviato). La citazione ha altresì evidenziato che, da un lato, nel caso concreto la richiesta di archiviazione del P.M. penale recepita dal GIP (per i reati di 353 c.p., 482-483, 640 c.p.), pur avendo escluso l'esistenza di un preciso intento truffaldino, riconducendo la vicenda ad una situazione emergenziale che aveva determinato un certo disordine amministrativo, aveva comunque riconosciuto l'esistenza di un grave quadro di illegittimità; dall'altro, che – dopo l'invito a dedurre – era stata pronunciata una sentenza del Tribunale di Locri in data 30.09.2021 (n. 607/2021, procedimento penale n. 3607/16 R.G.N.R.), la quale, proprio con riferimento ad

alcuni amministratori e ad alcune strutture coinvolte anche nel presente procedimento (nel Comune di RIACE), aveva riconosciuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al compimento di specifici reati quali la truffa aggravata, il peculato e l'abuso di ufficio, riconoscendo l'esistenza di un accordo illecito tra amministratori e funzionari pubblici e i rappresentanti legali di associazioni e strutture impiegate per assicurare il ricovero ai cittadini stranieri a danno delle finanze pubbliche (peraltro, tale sentenza sembrerebbe riferirsi a vicende successive nel tempo - non anteriori al 2014 - tranne due, ma del tutto estranee alla vicenda qui in esame, relative a rilascio di carte di identità, affidamento servizio raccolta rifiuti -).

11.2. I difensori dei convenuti hanno ribadito l'eccezione sotto diversi profili.

11.2.1. La difesa del LUCANO e del NISTICO' ha evidenziato che nella richiesta di archiviazione del P.M. di Catanzaro dell'8.10.2018, accolta dal GIP con decreto del 4.4.2019, si motivava sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e di precisi intenti truffaldini, atteso il particolare disordine amministrativo e la situazione emergenziale e di urgenza.

11.2.2. Anche la difesa di CONSORZIO CALABRIACCOGLIE, IL DELFINO, PROMIDEA, BERARDINI e FEDERICO ha replicato che il decreto di archiviazione penale dovrebbe valere "nonostante il diverso avviso della giurisprudenza contabile" come precedente vincolante, al pari di una sentenza assolutoria con formula dubitativa (530 comma 2 c.p.p.); aggiungendo che anche il procedimento della Sezione di controllo della Corte dei conti, definito con provvedimento del 5.7.2012, non aveva condotto ad una denuncia di danno.

11.2.3. Analogamente, la difesa di ARCHE' e GIORDANO ha evidenziato l'identità soggettiva ed oggettiva del procedimento penale e del presente

giudizio contabile invocando il *ne bis in idem* e l'improcedibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire (citando in tal senso Sez. App. Sicilia 115/2015 ed altre), chiedendo la acquisizione del fascicolo penale da cui emergevano gli esiti delle attività investigative e le prove dell'innocenza dei convenuti.

11.2.4. La difesa del MAZZEO e FERRARI ha replicato che – anche considerando la affermazione del P.M. – comunque nel presente procedimento non si potrebbero utilizzare acriticamente gli atti raccolti nel procedimento penale concluso con archiviazione, in quanto non hanno avuto alcun vaglio da parte del giudice del dibattimento penale (come avviene, ad esempio, nel caso di sentenza di prescrizione penale), occorrendo una lettura autonoma e attenta da parte del giudice di altra giurisdizione (cita Cass civ. 14570/2017, CdS Sez IV 5043/2017, e 3125/2017, TAR Calabria 182/2020). Peraltro, questa affermazione difensiva tende soprattutto a negare la utilizzabilità o valenza probatoria degli atti del procedimento penale, nonché a sostenere la necessità di ammettere le prove testimoniali a discarico articolate dalla difesa del Mazzeo (si cita in tal senso Cass. Civ. 10521/1998, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 652 c.p.p. nella parte in cui non prevede una efficacia preclusiva del decreto di archiviazione penale, in quanto la parte può articolare ogni prova e non vi è quindi lesione degli artt. 3 e 24 Cost.), in particolare la testimonianza degli ufficiali di P.G. che hanno redatto le informative in atti ed altri soggetti.

11.2.5. Anche la difesa di SERA e SPANO' afferma che la azione di responsabilità amministrativa sarebbe improponibile, precisando altresì che, con provvedimento convalidato dal G.I.P di Reggio Calabria in data 10.02.2018, sono state poste sotto sequestro tutte le attività riconducibili al sig. Giuseppe

Sera (e cioè le società S. & T. e General Service) nell'ambito del procedimento aperto per la presunta bancarotta fraudolenta della soc. Termoidea srl (e non per fatti inerenti la coop. Le Rasole); onde nessun profitto sarebbe rimasto in capo al deducente, e l'amministrazione danneggiata avrebbe "già trovata tutela nella attività svolte in sede penale", per cui l'azione di danno sarebbe improponibile.

11.3. Premesso che in questa sede non può procedersi all'esame sia delle questioni di ammissibilità e utilizzabilità sia delle richieste di acquisizione di prove testimoniali (ufficiali di polizia giudiziaria ed altri) o documentali (atti del processo penale), poiché esse sono logicamente subordinate alle pregiudiziali di rito qui esaminate, in ordine alle eccezioni prefate va precisato quanto segue.

11.3.1. Anzitutto, non può estendersi in via analogico-estensiva (per diversità di *ratio*) la disposizione dell'art.652 c.p.p., che prevede l'efficacia del giudicato penale assolutorio in altri giudizi, a provvedimenti del giudice penale – come quello di archiviazione – che sono per legge privi di tale efficacia, come le mere archiviazioni, che non seguono ad un processo penale e si traducono – qualunque sia la loro motivazione (peraltro spesso sintetica) – in una mera valutazione della mancanza di elementi per sostenere un'accusa penale "allo stato degli atti": tanto più che la valutazione ai fini penali non esclude che i medesimi fatti e le medesime prove possano condurre ad altri fini (nella fattispecie, ai fini dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile) ad una diversa valutazione sia dell'elemento soggettivo che oggettivo della fattispecie. Peraltro, va evidenziato che nella concreta fattispecie la richiesta di archiviazione del P.M. penale ed il pedissequo decreto di archiviazione del GIP

(cfr. Produzione Lucano , Doc. 5):

a) si riferiscono solo ad alcuni dei convenuti nel presente giudizio (Mazzeo; Costabile, Pati , Marani, Porcarelli; Berardini, Federico, Biondi; Maesano; De Lucia; Raso -non Scalise - ; Giordano; Lucano – non gli altri componenti di giunta -; Manoccio , non gli altri componenti di giunta; Ammendolia – non gli altri componenti di giunta -; Musuraca; Ferrari – non Spanò e Spera -);

b) hanno ritenuto di non poter procedere a giudizio per mancanza dell'elemento soggettivo (il dolo, per i reati contestati di truffa e falso), escludendo “finalità propriamente truffaldine” per il contesto emergenziale ed il disordine amministrativo, ma hanno altresì evidenziato “gravi irregolarità ed illegittimità amministrative” e che “risulta comunque maturato il termine di prescrizione”.

Ne consegue che, anche a volere ipotizzare un'applicazione analogico-estensiva dell'art.652 c.p.p., il decreto di archiviazione in esame non rispetta i limiti all'opponibilità del giudicato penale (in senso tecnico) in diverso giudizio, fissati da detto articolo: sia i limiti soggettivi (nella fattispecie, il decreto di archiviazione non si estende a tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio) sia i limiti oggettivi (dato che l'art.652 c.p.p., da un lato, presuppone che il danneggiato sia stato messo in condizione di costituirsi parte civile, il che non consta nella concreta fattispecie, dall'altro non attribuisce al giudicato penale assoluto efficacia vincolante quanto all'elemento soggettivo del reato, ma solo quanto alla sussistenza e commissione del fatto materiale ed all'esistenza di scriminanti).

Pertanto, in mancanza di un giudicato opponibile, non sussiste nemmeno in astratto un “bis in idem” e l'azione di responsabilità amministrativa è perfettamente proponibile: impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione di merito

sulla ammissibilità ed utilizzabilità e sulla valenza delle prove proposte dal Pubblico Ministero, e sulla fondatezza delle sue allegazioni.

11.3.2. Quanto poi al sequestro penale convalidato dal G.I.P di Reggio Calabria in data 10.02.2018, relativo a tutte le attività riconducibili al sig. Giuseppe Sera (e cioè le società S. & T. e General Service) nell'ambito del procedimento aperto per la presunta bancarotta fraudolenta della soc.Termoidea srl è sufficiente segnalare che, a fronte del contestato esborso di cospicue somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, non consta allo stato sia stato restituito alcunché all'Erario; e comunque il sequestro penale è provvedimento provvisorio privo di efficacia di giudicato, per cui, in mancanza di una statuizione definitiva sulla debenza di somme a favore dell'amministrazione (che non consta in atti), restano fermi l'interesse ad agire dell'amministrazione e quindi la proponibilità della domanda qui in esame.

11.3.3. Pertanto, tutte le eccezioni che precedono vanno disattese.

12. Seguendo l'ordine logico delle questioni, dovrebbe a questo punto esaminarsi l'**eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa** formulata dai difensori di vari convenuti. Tuttavia, attesa la necessità di integrazioni istruttorie sul punto, sensi dell'art. 102 c.g.c. il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva sulle sole eccezioni in rito sopra esaminate, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

13. Ai sensi dell'art.31 comma 1 c.g.c., la regolazione delle **spese processuali** va demandata alla sentenza che definirà il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, così decide:

